Formazione in ingresso



Legge 107/2015 Buona Scuola

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU n.162 del 15-7-2015)

Per quanto riguarda la formazione in ingresso degli insegnanti:

- Riordina le classi di insegnamento e i titoli di accesso all'interno dei singoli CdS (complessità per gli insegnamenti misti, esempio mat e scienze dal 2019/20);
 - Definisce un nuovo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto "percorso FIT" (in particolare lega formazione ed inserimento e *cancella* le abilitazioni)

Formazione in ingresso

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 112 del 16 maggio 2017 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 16 maggio 2017

SI PUBBLICA TUTTI I Giorni non Festivi

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'Istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 Roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Piazza G. Verdi. 1 - 00198 Roma

N. 23/L


Decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107.

D.L. 259 13 aprile 2017

Art.5 Requisiti di accesso al concorso per entrare nel FIT

Costituisce titolo di accesso al il possesso congiunto di:

- a) laurea magistrale o a ciclo unico, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche



ATTI E NORMATIVA

〒 FILTRI DI RICERCA

TIPO DOCUMENTO

Home > Atti e Normativa >

Roma, 10 agosto 2017

Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59

RITENUTO opportuno procedere alla emanazione di un urgente provvedimento teso ad individuare in una prima fase transitoria i 24 CFU/CFA che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, così da consentire agli studenti universitari, ai laureati magistrali, ove occorra, la loro preparazione in vista della partecipazione al concorso di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

Comma 1: Nelle more dell'istituzione della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente di cui all'articolo 14 del decreto legislativo e della conseguente emanazione del decreto del Ministro di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto, viste le scadenze stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo, considerata l'urgenza di provvedere ad individuare i settori disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti che costituiscono requisito di accesso ai concorsi, il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo, i settori disciplinari, gli obiettivi formativi, le modalità organizzative e gli eventuali costi a carico degli interessati per il conseguimento dei predetti 24 crediti.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

Comma 2: Il presente decreto stabilisce altresì le modalità con le quali il conseguimento dei suddetti crediti in forma aggiuntiva costituisce per gli studenti interessati un prolungamento della durata normale del corso di studi.

Articolo 4

(Contribuzione e diritto allo studio)

Comma 2: Per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie e che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

Comma 3: Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, i contenuti del presente decreto costituiscono una prima attuazione del percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, da armonizzare con gli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione, nonché con le ulteriori attività formative e di tirocinio del percorso FIT (...).

Comma 4: Gli obiettivi formativi di cui al comma 1 sono definiti nell' allegato A, che fa parte integrante del presente decreto e fornisce un primo quadro di riferimento utile per l'individuazione dei contenuti minimi di conoscenze e competenze necessarie per l'accesso al concorso.

Articolo 3

(Percorsi formativi e modalità organizzative per il conseguimento dei 24 crediti)

Comma 1: Ai fini di cui all'articolo 2, le istituzioni universitarie o accademiche interessate, anche in consorzio o convenzione tra loro, istituiscono specifici percorsi formativi, anche differenziati per le classi concorsuali o per gruppi di esse, per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso.

Articolo 3

(Percorsi formativi e modalità organizzative per il conseguimento dei 24 crediti)

Comma 2: Nei percorsi formativi di cui al comma 1 i crediti aggiuntivi ed extra-curricolari non possono essere conseguiti presso enti esterni al sistema universitario o AFAM, anche se in convenzione con istituzioni universitarie/accademiche, e non possono essere acquisiti con modalità telematiche per più di 12 crediti.

Comma 3: I percorsi consistono in attività formative e relativi esami per un totale di 24 crediti, coordinati tra loro al fine di raggiungere gli obiettivi formativi, in relazione ai contenuti e alle attività formative contenuti negli allegati.

I 24 crediti sono relativi ai seguenti ambiti disciplinari:

Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione

Psicologia

Antroplogia

Metodologie e tecnologie didattiche generali

In realtà...

Metodologie e tecnologie didattiche generali M-PED 03 e M-PED 04, e, in relazione alla classe concorsuale, attività formative afferenti ai settori MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59 e ADES/01, nonché le attività formative afferenti ai settori indicati negli allegati B e C a condizione che, ai sensi del comma 5, sia certificata la loro declinazione nei termini delle metodologie e tecnologie didattiche per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all'Allegato A


Istituzioni di didattica della matematica 9 CFU
Tecnologie per la didattica 6 CFU
MEPVS Geometria 6 CFU ???

Metodologie e tecnologie didattiche generali

Articolo 3

(Percorsi formativi e modalità organizzative per il conseguimento dei 24 crediti)

Comma 4: Ciascun percorso è articolato in modo che ogni studente acquisisca i 24 crediti garantendone comunque almeno sei in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari di cui al comma 3. Gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative dei percorsi di cui al presente articolo sono quelli indicati negli allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante.



Articolo 3

(Percorsi formativi e modalità organizzative per il conseguimento dei 24 crediti)

Comma 5: **Al termine del percorso** l'istituzione universitaria o accademica dove esso viene svolto **certifica** il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indica gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti. **Detta certificazione assolve al requisito** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e 2, lettera b), del decreto legislativo.

Comma 6: Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5, nei percorsi formativi di cui al comma 1 possono essere riconosciuti come validi anche crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi i Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari, purché relativi ai settori di cui al comma 3, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati al presente decreto e comunque riconducibili al percorso formativo previsto. In tal caso la certificazione è rilasciata a cura dell'istituzione universitaria o accademica che ha attivato il percorso formativo stesso. Le strutture didattiche competenti provvedono a quantificare i crediti riconoscibili maturati nel corso dei dottorati di ricerca con riferimento a ciascuno degli ambiti disciplinari di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d).

PREGRESSO

Comma 7: **Nelle more dell'attuazione dei percorsi formativi** di cui al comma 1, per i laureati magistrali e per i diplomati di II livello che abbiano già conseguito nel loro intero percorso formativo i crediti di cui al comma 3, la certificazione di cui al comma 5 è sostituita da una dichiarazione dell'istituzione universitaria o accademica che certifica il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.

Non ci interessa perché attueremo i percorsi

Articolo 4 (Contribuzione e diritto allo studio), Comma 1 I costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale sono graduati sulla base dei medesimi criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, ferma restando, presso le istituzioni statali, una contribuzione massima complessiva di 500 euro, che è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire Non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti curricolari e aggiuntivi, presso le istituzioni statali.

ACQUISIZIONE DEI 24 CFU IN AMBITO ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICO E METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE (PF24)

La CRUI, sottolineando le legittime aspettative di chi ha intrapreso il percorso per l'acquisizione dei 24 CFU nell'a.a. 2017/18 e lo sforzo organizzativo delle diverse università per lo sviluppo dei percorsi, ha recentemente richiesto al Ministero un parere sull'opportunità di un nuovo ciclo di percorsi per l'acquisizione dei 24 CFU per l'a.a. 2018/19.

Tale opportunità è indissolubilmente legata all'attuazione del percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, previsto dalla Legge 107/2015 ed in particolare all'avvio di procedure per l'accesso ai percorsi FIT.

L'Università di Pisa, coerentemente con questa necessaria richiesta di chiarimento, resta in attesa di una risposta del Ministero e, qualora fosse confermato il mantenimento dell'impianto di reclutamento insegnanti previsto dalla Legge 107/2015, sarà pronta a partire con la seconda edizione del PF24.

Gli aggiornamenti sulla situazione saranno pubblicati su questa pagina